



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

CAPITOLATO RELATIVO LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D. Lsg. 81/2008 e ss. mm. e ii.

**SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, FORNITURA DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ELABORAZIONE DEL
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI, PIANO DI EMERGENZA, PIANO DI
FORMAZIONE INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO**

PREMESSE

Il Comune di Rodano intende procedere all'affidamento dei servizi relativi la gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii, come di seguito indicato.

Tale Servizio accorpa tutte le attività necessarie per attuare le misure di tutela previste nel Testo Unico a fronte del pagamento di un canone omnicomprendivo.

Le prestazioni costituenti il Servizio Integrato si riferiscono ai seguenti Ambiti Operativi:

1. Ambito Gestione e Coordinamento
2. Ambito Organizzazione
3. Ambito Tecnico
4. Ambito Servizi alle Persone

Relativamente l'ambito di Gestione e Coordinamento e Ambito di Organizzazione, si rimanda al Capitolato Tecnico per servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e e ss. mm. e ii e dell'art. 58 legge n. 388/2000 – ed. 4 di cui alla Convenzione Consip (Allegato 4) per quanto di attinenza.

Relativamente l'ambito Tecnico e all'Ambito dei Servizi alle Persone i servizi richiesti, ricompresi nel canone omnicomprendivo, sono i seguenti:

1. Servizio di Sorveglianza Sanitaria
2. Fornitura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
3. Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
4. Piano di Emergenza (PDE)
5. Piano di Formazione Informazione ed Addestramento (PFIA)

Per quanto riguarda l'eventuale erogazione dei servizi extra canone si rimanda all'elenco prezzi di cui all'allegato 3.

Art. 1. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 1.1 - OGGETTO

Il Servizio di Sorveglianza Sanitaria prevede le seguenti attività:

- a. la Gestione del Piano di Sorveglianza Sanitaria che comprende la nomina del Medico Competente, la redazione, l'aggiornamento e costante revisione del Piano di Sorveglianza Sanitaria;
- b. lo svolgimento di Visite mediche di cui all'art. 41 comma 2 del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii. e di cui agli art. 84 e 85 del D. Lgs. 230/1995;
- c. lo svolgimento di visite specialistiche, esami specialistici ed esami di laboratorio.

Di seguito sono descritte tutte le attività previste nel Piano di Sorveglianza Sanitaria con indicazione delle specifiche tecniche e delle modalità con cui il Fornitore sarà tenuto a svolgerle.

Art. 1.2 - GESTIONE DEL PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

L'attività di Gestione del Piano di Sorveglianza Sanitaria include:

1. Nomina del Medico Competente:

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. in merito alla Sorveglianza Sanitaria. Si specifica che la nomina effettiva del Medico Competente, nell'ambito del servizio in oggetto, resta di esclusiva competenza del Comune nella figura del Datore di Lavoro e dei soggetti delegati per quanto di loro legittima competenza. L'appaltatore dovrà pertanto provvedere alla preselezione delle figure idonee a ricoprire tali ruoli, il cui profilo risponda ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente, da presentare al Comune, fornendo una rosa di tre nominativi, da proporre al Comune tra cui il Datore di Lavoro e/o i soggetti delegati, per quanto di loro legittima competenza, potranno scegliere e designare il Medico Competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Qualora il Datore di lavoro e/o i soggetti delegati, a seguito dell'analisi dei profili professionali dei candidati proposti dall'appaltatore e di un eventuale colloquio, non rilevi le condizioni per procedere alla designazione, sarà onere dell'appaltatore provvedere ad una ulteriore preselezione.

Si specifica che le indicazioni nominative dell'appaltatore, come tali, non valgono ad interferire, quand'anche il Comune intenda giovarsene, con l'assunzione della paternità della nomina finale e delle connesse responsabilità, che spettano esclusivamente al Datore di lavoro e/o ai soggetti delegati, per quanto di loro legittima competenza.

Il professionista nominato dovrà aver svolto l'incarico di Medico Competente per almeno due anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando.

2. Redazione (o revisione) del Piano di Sorveglianza Sanitaria:

Il Piano di Sorveglianza Sanitaria definisce le linee di applicazione, le modalità operative ed i contenuti della sorveglianza sanitaria, la cui esecuzione è prevista dal D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii..

Vengono di seguito dettagliate le fasi in cui sarà articolata l'attività di redazione del Piano di Sorveglianza Sanitaria, nonché i contenuti minimi che in esso dovranno essere riportati:

- ✓ acquisizione delle informazioni necessarie ad individuare i lavoratori esposti a rischio specifico. Il Comune fornirà al Medico Competente, la descrizione delle attività e lavorazioni svolte, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il mansionario (con relativa declaratoria delle mansioni) aggiornato, le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati/presenti all'interno dei luoghi di Lavoro, l'elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti per ciascuna mansione, l'elenco e l'ubicazione dei dispositivi di protezione collettiva installati;
- ✓ acquisizione delle informazioni necessarie ad individuare eventuali profili mansionistici che comportano l'attuazione delle tutele sull'uso delle sostanze alcoliche e psicotrope, come indicate dalle intese della Conferenza Stato - Regioni sui temi specifici (Intesa del 16 marzo 2006 in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche - Intesa del 30 ottobre 2007 della Conferenza Stato - Regioni volta

all'individuazione degli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, da sottoporre ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici), ai sensi dell'art. 41 comma 4 del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.;

- ✓ redazione dei protocolli sanitari per singolo lavoratore a rischio in relazione sia alla categoria di rischio specifica che alla mansione specifica, con indicazione sia degli accertamenti da svolgere che delle periodicità degli stessi;
- ✓ istituzione della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- ✓ indicazione delle visite specialistiche previste;
- ✓ indicazione dei criteri per l'effettuazione delle visite preventive in fase pre-assuntiva;
- ✓ istituzione, ove necessario, del registro degli esposti ai rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici;
- ✓ definizione, in collaborazione con il Datore di Lavoro, dei provvedimenti relativi al Pronto Soccorso e alla assistenza tecnica di emergenza;
- ✓ definizione e indicazione del programma delle visite e degli esami clinici con predisposizione dei calendari da allegare alle lettere di convocazione;
- ✓ definizione dei criteri per l'attività di gestione degli esiti degli accertamenti (comunicazione e informazione collettiva ed individuale);
- ✓ definizione dei criteri per la redazione della relazione sanitaria annuale (dati anonimi collettivi emergenti dall'attività di sorveglianza sanitaria);
- ✓ definizione dei criteri per la tenuta dei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale.

3. Aggiornamento, per tutta la durata contrattuale, del PSS.

Una volta consegnato il PSS, saranno a carico dell'appaltatore e in particolare del Medico Competente nominato:

a) le attività di gestione e aggiornamento del Piano di Sorveglianza Sanitaria;

In particolare con riferimento alle attività di gestione e aggiornamento del Piano, il Medico Competente avrà l'obbligo di:

- ✓ aggiornare i protocolli sanitari per singolo lavoratore a rischio in relazione sia alla categoria di rischio specifica che alla mansione specifica;
- ✓ compilare, sotto propria responsabilità, e aggiornare la cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, nel rispetto del segreto professionale e delle modalità di custodia stabilite dalla vigente normativa;
- ✓ compilare, ove necessario, e aggiornare il registro degli esposti ai rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici;
- ✓ verificare e implementare i provvedimenti relativi al pronto soccorso e all'assistenza medica di emergenza;
- ✓ aggiornare il programma degli accertamenti periodici con predisposizione dei calendari da allegare alle lettere di convocazione;
- ✓ gestire gli esiti degli accertamenti (comunicare e informare collettivamente ed individualmente). In particolare il Medico Competente, all'esito delle visite mediche, esprime per iscritto uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
 - idoneità totale
 - idoneità parziale, temporanea (precisando i limiti temporali di validità) o permanente, co prescrizioni o limitazioni
 - inidoneità temporanea

- inidoneità permanente
 - ✓ consegnare copia del giudizio al Datore di Lavoro e al Lavoratore;
 - ✓ fornire le informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - ✓ informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria rilasciando, a richiesta dello stesso, copia della documentazione sanitaria;
 - ✓ comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii., al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai rischi, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
 - ✓ redigere la relazione sanitaria annuale da presentare nel corso della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- b) tutte le altre attività relative agli obblighi di cui agli artt. 25 e 41 del D. Lgs 81/2008 e ss. mm. e ii;

In particolare il Medico Competente:

- ✓ collabora con il Datore di Lavoro e con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- ✓ programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- ✓ consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- ✓ consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, di copia della cartella sanitaria e di rischi della documentazione sanitaria e gli fornisce le informazioni riguardo la conservazione della medesima;
- ✓ visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale che deve essere comunicata al Datore di Lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- ✓ partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

- ✓ svolge le attività di cui all'articolo 41 D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii;
- ✓ collabora nello svolgimento di campagne (antifumo, corretta alimentazione, malattie cardiovascolari, ecc);

Sarà cura del Medico competente gestire gli scadenziari, la programmazione delle visite, gli esiti delle visite stesse necessarie all'attuazione del piano sanitario stesso.

Art. 1.3 - VISITE MEDICHE DI CUI ALL'ART. 41 COMMA 2 DEL D.LGS 81/08 E SS. MM. E II. E DI CUI AGLI ART. 84 E 85 DEL D.LGS. 230/1995

Il Medico Competente, nell'adempimento dell'attività di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii., è tenuto ad effettuare:

- ✓ visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- ✓ visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, applicando il protocollo stabilito sulla base della valutazione del rischio effettuata secondo le periodicità indicate;
- ✓ visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- ✓ visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- ✓ visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- ✓ visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 (sessanta) giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Il costo delle visite mediche non è compreso nel costo del servizio PSS.

Le visite mediche sopra indicate, a cura e spese del Datore di Lavoro potranno quindi comportare l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici, esami strumentali e di laboratorio mirati al rischio, ove ritenuti necessari dal Medico.

Il Medico può, infine, avvalersi, per accertamenti specialistici, esami strumentali e di laboratorio, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il Datore di Lavoro che ne sopporta gli oneri.

Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite mediche preventive, periodiche ed in occasione del cambio di mansione sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

L'appaltatore è tenuto a fornire al Comune le prestazioni qualificate relative agli accertamenti previsti, mettendo a disposizione della stessa professionisti e strutture in possesso dei requisiti di legge.

Si riporta di seguito l'elenco delle prestazioni del Medico Competente che potranno essere erogate dall'appaltatore:

- ✓ Visita medica periodica
- ✓ Visita medica su richiesta del lavoratore
- ✓ Visita medica in occasione di cambio di mansione
- ✓ Visita medica in occasione di cessazione del rapporto di lavoro
- ✓ Visita medica preventiva in fase preassuntiva
- ✓ Visita medica precedente la ripresa del lavoro
- ✓ Visita di radioprotezione di cat. A

- ✓ Visita di radioprotezione di cat. B

Si riporta di seguito l'elenco delle prestazioni che potranno essere erogate nell'ambito degli accertamenti volti a verificare l'uso di sostanze alcoliche e di sostanze psicotrope in occasione di lavoro ai sensi dell'Accordo Stato - Regioni del 18/09/2008, definite "accertamenti di primo livello" (salvo diverse indicazioni normative successive):

- ✓ Visita medica preventiva
- ✓ Visita medica periodica frequenza annuale
- ✓ Visita medica per ragionevole dubbio
- ✓ Visita medica dopo un incidente
- ✓ Accertamento di follow up (monitoraggio cautelativo a frequenza mensile per almeno sei mesi)
- ✓ Visita medica al rientro al lavoro dopo positività

Art. 1.4 - VISITE SPECIALISTICHE, ESAMI SPECIALISTICI E DI LABORATORIO

Le visite mediche di cui sopra potranno comportare l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici, esami strumentali e di laboratorio mirati al rischio, ove ritenuti necessari dal Medico.

Le prestazioni che potranno essere erogate dall'appaltatore, compresi gli accertamenti volti a verificare l'uso di sostanze alcoliche e di sostanze psicotrope in occasione di lavoro ai sensi dell'Accordo Stato - Regioni del 18/09/2008 definite "accertamenti di primo livello" (salvo diverse indicazioni normative successive), sono quelle elencate nell'Allegato 3.

Art. 1.5 - LUOGO DI SVOLGIMENTO

Per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria, il Comune metterà a disposizione del Medico dei locali idonei; viceversa sarà obbligo dell'appaltatore garantire l'uso di locali idonei senza che ciò comporti un ulteriore onere per il Comune.

Art. 2. FORNITURA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 2.1 - OGGETTO

Il Servizio prevede la fornitura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno per assolvere al compito di coordinare e sovrintendere al "Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale" che il Datore di Lavoro è tenuto a costituire nell'ambito del sistema di sicurezza aziendale in ottemperanza all'articolo 33 del D. Lgs. 81/2008 ess. mm. e ii..

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. in relazione agli obblighi non delegabili da parte del datore di lavoro (art.17) e a quanto disciplinato in merito al "Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale" (artt. 31 e 32) si specifica che la nomina effettiva della figura del RSPP nell'ambito del servizio in oggetto, resta di esclusiva competenza del Comune nella figura del Datore di Lavoro, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Qualora il Datore di Lavoro e/o i soggetti delegati, a seguito dell'analisi dei profili professionali dei candidati proposti dall'appaltatore e di un eventuale colloquio, non rilevi le condizioni per procedere alla designazione, sarà onere dell'appaltatore provvedere ad una ulteriore preselezione.

Si specifica che le indicazioni nominative dell'appaltatore, come tali, non valgono ad interferire, quand'anche il Comune intenda giovarsene, con l'assunzione della paternità della nomina finale e delle connesse responsabilità, che spettano esclusivamente al Datore di Lavoro e/o ai soggetti delegati, per quanto di loro legittima competenza.

Il RSPP designato dovrà possedere i requisiti stabiliti dall'art. 32 del D. Lgs. 81/2008 e

ss. mm. e ii.

L'appaltatore si impegnerà pertanto a fornire al Comune per l'incarico di RSPP una rosa di tre professionisti il cui profilo risponda ai seguenti requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 2.2 - REQUISITI MINIMI

Requisiti generali:

- ✓ capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;
- ✓ frequentazione di corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato - Regioni del 26/01/2006;

Requisiti specifici:

- ✓ titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- ✓ attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;
- ✓ attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1 del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii., di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

Altri requisiti specifici, in alternativa:

- ✓ dimostrazione dello svolgimento della funzione di RSPP, professionalmente o alle dipendenze di un Datore di Lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi previsti.

Altri requisiti specifici, in alternativa:

- ✓ possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007 o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale. Detti professionisti sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione previsti per il SPP, ad esclusione di quelli specifici per il RSPP.

Inoltre il professionista nominato dovrà aver svolto l'incarico di RSPP per almeno due anni.

Il RSPP, come anticipato, ha la funzione di coordinare e sovrintendere il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale che il Datore di Lavoro è tenuto a costituire nell'ambito del sistema di sicurezza aziendale. Pertanto il RSPP fornito dall'appaltatore, in ottemperanza all'articolo 33 del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii., nell'ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale sarà tenuto a svolgere i propri compiti provvedendo:

- ✓ all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione

- aziendale;
- ✓ ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
 - ✓ ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - ✓ a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - ✓ a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.;
 - ✓ a fornire ai lavoratori adeguata informazione su:
 - i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività della impresa in generale;
 - sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e di prevenzione incendi;
 - sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del Medico Competente;
 - sui rischi specifici cui sono esposti i lavoratori in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Al fine di favorire l'aggiornamento della documentazione inerente gli eventuali ulteriori servizi attivati il RSPP sarà tenuto a partecipare agli incontri organizzati trimestralmente dall'appaltatore a tale scopo.

Il Datore di Lavoro, al fine di mettere il RSPP in grado di disporre correttamente ed efficacemente delle conoscenze necessarie a svolgere i compiti di cui al citato art. 33 del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii., deve fornire al RSPP tutte le informazioni necessarie al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi.

In particolare il Datore di Lavoro dovrà fornire informazioni in merito a:

- ✓ la natura dei rischi;
- ✓ l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- ✓ la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- ✓ i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, e quelli relativi alle malattie professionali;
- ✓ i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Art. 3. DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

Il Servizio di Valutazione dei Rischi ha come principale obiettivo quello di consentire all'Amministrazione la valutazione di tutti i rischi relativi alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori che prestano la propria attività nell'ambito dell'organizzazione.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) rappresenta per il Datore di Lavoro lo strumento base per governare i rischi dei lavoratori in particolare è il documento finalizzato ad individuare le misure di prevenzione e protezione e a definire il programma degli interventi necessari a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori.

Il Servizio si sostanzia nelle attività di redazione e/o revisione e aggiornamento del

Documento di Valutazione dei Rischi, secondo le disposizioni normative degli artt. 17 e 28 del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii..

Il Servizio DVR prevede le seguenti attività:

- a) Gestione del DVR: Censimento delle fonti di rischio, Redazione e/o revisione del DVR, Aggiornamento del DVR, definizione organizzazione e sistema di deleghe, definizione di procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione;
- b) Esami Strumentali;
- c) Sopralluoghi Straordinari;
- d) Gestione dei Registri di Controllo;
- e) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);

Art. 4. PIANO DI EMERGENZA (PDE)

Il servizio PdE - Piano d'Emergenza ha come principale obiettivo quello di assicurare all'Amministrazione Contraente gli strumenti idonei a programmare gli interventi ed adottare le misure necessarie per la completa eliminazione o la riduzione dei rischi per i lavoratori di carattere organizzativo e procedurale.

A tal fine il servizio si sostanzia nelle seguenti attività:

- redazione (o revisione) del Piano d'Emergenza (PdE) con l'obiettivo di definire le procedure e le norme comportamentali da seguire in caso di eventi calamitosi;
- svolgimento delle Prove di Evacuazione per assicurare la diffusione del corretto comportamento da seguire in casi di emergenza tra tutti i soggetti coinvolti nelle attività lavorative relative ad un Edificio.

Art. 4.1 REDAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO D'EMERGENZA (PDE)

Il Fornitore sarà chiamato a redigere il Piano d'Emergenza (PdE), con indicazione:

- delle procedure da seguire in caso di eventi calamitosi;
- del personale designato a svolgere un ruolo attivo in caso d'emergenza e dei compiti di ciascuno.

Dovranno essere definite le procedure e le norme comportamentali in relazione all'accadimento degli eventi calamitosi da ritenersi più probabili e, comunque, almeno relativamente ai casi di:

- incendio
- terremoto
- infortunio

Nel PdE dovranno essere chiaramente dettagliati i seguenti contenuti minimi:

- le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio o di altro evento calamitoso;
- le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco o gli altri organi di soccorso pubblico e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- le specifiche misure per assistere le persone disabili.

La struttura e l'articolazione del Piano di emergenza dovrà essere in linea con quanto di seguito precisato:

✓ Sezione 1: descrizione del contesto di riferimento con indicazione di:

- caratteristiche fisiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
- sistema di rivelazione e di allarme incendio;
- numero delle persone presenti e relativa distribuzione;
- presenza di lavoratori esposti a rischi particolari;

- identificazione e distribuzione degli addetti all'attuazione ed al controllo del PdE nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla lotta antincendio e gestione delle emergenze, addetti al primo soccorso);
- livello di formazione e informazione fornito ai lavoratori;
- ✓ Sezione 2: misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di ridurre la possibilità di insorgere di un incendio e di limitare le eventuali conseguenze;
- ✓ Sezione 3: istruzioni e disposizioni per l'attuazione delle procedure di intervento degli addetti alla gestione delle emergenze e per il comportamento dei lavoratori, nonché di altre persone presenti, in caso di emergenza;
- ✓ Sezione 4 (Allegati): al PdE dovranno essere allegate le planimetrie antincendio, opportunamente redatte sulla base di adeguati elaborati grafici messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente.

Il Fornitore dovrà provvedere all'aggiornamento trimestrale del Piano d'Emergenza salvo periodicità diverse di aggiornamento rese necessarie in tutti i casi in cui il Piano, o anche solo una parte dello stesso, perda di efficacia in quanto non più congruente con l'effettiva situazione strutturale, impiantistica ed organizzativa della sede a cui si riferisce.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, il Piano di Emergenza dovrà essere verificato e aggiornato in particolare nei seguenti casi:

- modifica significativa al sistema delle vie d'esodo;
- modifica rilevante ai dispositivi di segnalazione e/o di allarme;
- modifica rilevante ai dispositivi di sicurezza attiva o passiva;
- variazioni significative nell'organizzazione del lavoro nella sede;
- variazioni significative nella composizione e/o distribuzione del personale chiamato a gestire le emergenze.

Art. 4.2 PROVE DI EVACUAZIONE (PE)

L'Amministrazione Contraente potrà richiedere al Fornitore l'esecuzione delle Prove di Evacuazione. (extra canone).

Le prove di evacuazione consistono nell'effettuazione delle esercitazioni antincendio con relative prove di evacuazione, svolte secondo le scadenze di legge, con successiva registrazione dell'esito delle stesse nel registro dei controlli o in apposito registro tenuto dall'Amministrazione.

Il Fornitore avrà cura di organizzare le prove di evacuazione secondo quanto pianificato in collaborazione con il Supervisore e comunque secondo le seguenti fasi:

- incontro con addetti alle squadre antincendio finalizzato all'illustrazione delle modalità di svolgimento della prova;
- esecuzione della prova.

Art. 5. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

In caso di necessità l'Amministrazione si riserva di poter richiedere la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

Il servizio si pone l'obiettivo di fornire alle Amministrazioni l'elaborazione del DUVRI, obbligo del Datore di Lavoro, in caso di affidamento dei lavori, servizi e forniture ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi.

Si tratta di un documento nel quale dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro: l'"interferenza" ovvero il "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

La valutazione non contempla i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Il servizio comprende l'esecuzione da parte del Fornitore delle seguenti attività:

- a) Redazione e aggiornamento del Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze (DUVRI);
- b) Esecuzione delle attività di Coordinamento.

Per il presente servizio verrà corrisposto un corrispettivo extra canone, mediante pagamenti mensili posticipati sulla base delle prestazioni effettuate effettivamente, applicando i prezzi unitari indicati nell'Allegato 3 al netto del ribasso effettuato.

Art. 6. PIANO DI FORMAZIONE INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO (PFIA)

Il Servizio PFIA ha come principale obiettivo quello di assicurare all'Amministrazione Contraente la disponibilità di uno strumento, il Piano di Formazione, Informazione e Addestramento (PFIA) che permetta di:

- identificare e gestire le reali esigenze formative ed informative del personale relativamente ai rischi individuali e collettivi;
- programmare le attività di formazione, informazione e addestramento finalizzate a mantenere costantemente nel tempo il rispetto delle procedure di sicurezza.

L'obiettivo del PFIA è principalmente quello di fornire al Datore di lavoro un valido supporto per la progettazione, pianificazione ed esecuzione delle attività di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, in ottemperanza agli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. (art. 15 comma 1, lettere n) – o) – p) e artt. 36, 37).

Il Fornitore s'impegna inoltre a realizzare un Progetto di Prevenzione integrativo da inserire nel PFIA, che ha come principale obiettivo quello di identificare e gestire le reali esigenze di tutela della salute dei lavoratori, aggiuntive rispetto alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.

L'attivazione del servizio PFIA comporta lo svolgimento da parte del Fornitore delle seguenti attività:

- Redazione/Revisione del PFIA
- Aggiornamento del PFIA
- Produzione di materiale informativo
- Corsi di Formazione (CdF) secondo le modalità e i protocolli stabiliti nel PFIA, svolti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 81/2008 e ss. mm. e ii. (extra canone)

Art. 7. MODALITÀ DI REMUNERAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Per la Gestione Integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii., comprensivo del Piano di Sorveglianza Sanitaria, fornitura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi, elaborazione del Piano di Emergenza, elaborazione del Piano di Formazione Informazione ed Addestramento e di tutto quanto specificato nel presente Capitolato verrà corrisposto un canone annuale pari ad euro 6.400,00 (seimilaquattrocento/00) al netto del ribasso offerto, oltre IVA per le prestazioni per cui è dovuta.

All'interno di questo canone sono compresi di tutti gli eventi sopralluoghi/incontri da effettuarsi.

Detto canone è basato su un numero di lavoratori pari a 23 oltre ad un numero stimato di volontari di Protezione Civile pari a 16 (numero massimo) come indicato nell'allegato 1.

Il Documento di Valutazione dei Rischi e il Piano di Emergenza dovrà essere elaborato

relativamente agli edifici di cui all'allegato 2.

Art. 8. MODALITÀ DI REMUNERAZIONE PER LE VISITE MEDICHE, GLI ACCERTAMENTI SPECIALISTICI, ESAMI STRUMENTALI E DI LABORATORIO

La remunerazione delle visite mediche e degli accertamenti specialistici, avverrà con modalità extra canone, applicando i prezzi delle visite, degli accertamenti e degli esami previsti nell'elenco prezzi al netto del ribasso offerto.

Eventuali visite specialistiche, accertamenti o esami non compresi tra quelli elencati nell'elenco prezzi (Allegato 3) saranno remunerati con lo stesso prezzo, al netto del ribasso offerto, di analoghe visite specialistiche, accertamenti o esami.

Art. 9. DURATA DELL'APPALTO, TERMINI DI ESECUZIONE E CONSEGNA, PIANO DI LAVORO

L'appalto ha durata di mesi 36 (trentasei) mesi.

L'elaborazione e la consegna di tutti gli elaborati richiesti dal presente Capitolato, e più specificatamente la consegna del Piano di Sorveglianza Sanitaria, la fornitura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, l'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi, l'elaborazione del Piano di Emergenza, l'elaborazione del Piano di Formazione Informazione ed Addestramento, con incluse tutte le attività previste tra cui l'effettuazione di eventuali incontri con il Comune e la presentazione del Piano al Datore di Lavoro, al RSPP e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, per l'illustrazione dei contenuti non potrà avere, pena l'applicazione della relativa penale, una durata superiore 45 (quarantacinque) giorni solari, a partire dalla data di attivazione del Servizio pena l'applicazione della penale di cui all'articolo 10.

Le attività specifiche e i tempi per l'esecuzione delle stesse verranno riportati nel piano di lavoro.

Le attività di aggiornamento del Piano saranno eseguite secondo la programmazione condivisa tra Comune e appaltatore nell'ambito del piano di lavoro. A tal fine l'appaltatore dovrà predisporre il Piano di Lavoro comprendente tutti gli elementi di riferimento necessari per garantire un corretto svolgimento delle attività, compreso il cronoprogramma delle attività, compatibile con le tempistiche indicate nel presente atto. Il Piano di Lavoro dovrà essere dettagliato ed esecutivo e dovrà riguardare tutte le attività a carico dell'appaltatore. Il Piano di Lavoro dovrà essere costantemente aggiornato.

Il Comune procederà all'esame ed all'accettazione del Piano di Lavoro, segnalando le eventuali modifiche da apportare.

Si specifica che la data di conclusione delle attività sopra previste coinciderà con la data di consegna della documentazione prevista per il servizio in oggetto, accertata attraverso la firma apposta per ricevuta dal Comune sul frontespizio del documento consegnato.

Art. 10. PENALI

Salva la risarcibilità di eventuali maggiori danni, in caso di ritardo nella consegna del Piano di Sorveglianza Sanitaria, della fornitura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dell'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi, dell'elaborazione del Piano di Emergenza, dell'elaborazione del Piano di Formazione Informazione ed Addestramento, per ogni giorno solare di ritardo non imputabile all'appaltatore ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la prestazione nel presente atto all'appaltatore, sarà applicata una penale pari ad euro 70,00 (settanta/00) per ogni giorno di ritardo.

Deve in ogni caso considerarsi ritardo anche il caso in cui l'appaltatore esegua le

prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente atto; in tali casi il Comune applicherà all'appaltatore la predetta penale sino al momento in cui le prestazioni inizieranno ad essere eseguite in modo conforme alle disposizioni previste nel presente atto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui il ritardo ingiustificato superi i 10 giorni, oppure l'importo delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale il Comune potrà disporre la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione delle inadempienze, verso cui il soggetto incaricato avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione inviata dal Comune. In caso di mancata presentazione o di non accoglimento delle controdeduzioni, il Comune procederà alla applicazione delle sopra citate penali.

E' fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

L'appaltatore dovrà distribuire agli utenti un questionario finalizzato alla valutazione "del grado di soddisfazione degli stessi rispetto alle visite effettuate".

Art. 11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I corrispettivi dovuti all'appaltatore saranno liquidati come segue:

- ✓ per le prestazioni a canone, mediante canone annuale posticipato;
- ✓ per le prestazioni extra canone, mediante pagamenti mensili posticipati sulla base delle prestazioni effettuate effettivamente applicando i prezzi unitari indicati nell'allegato 3 al netto del ribasso effettuato.

Tutti i pagamenti saranno condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali.

Il termine di pagamento della prestazione è di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura elettronica da parte del Comune. La fattura elettronica dovrà essere intestata e inviata al Comune e nella sezione "codice destinatario" dovrà essere indicato obbligatoriamente il codice univoco presente sul sito del Comune.

Dal fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate.

Ogni fattura deve essere espressa in lingua italiana e dovrà contenere i riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto del contratto e/o altri dati comunicati dal Comune), il codice identificativo gara (CIG), l'importo contrattuale espresso in euro, eventuale esplicitazione di esenzione iva ai sensi di legge, tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata la banca, numero conto corrente, codice CAB-ABI-IBAN ecc) e ogni altra indicazione utile.

Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi commessi a carico del soggetto incaricato, su conto corrente indicato dal soggetto incaricato, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione del Comune. Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione del DURC.

Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della legge 136/2010.

Art. 12. RESPONSABILITA' E OBBLIGHI SPECIFICI DEL SOGGETTO INCARICATO

L'appaltatore è responsabile nei confronti del Comune del perfetto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto e della sua corretta esecuzione, restando esplicitamente inteso che le prescrizioni contenute nel contratto sono dallo stesso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

L'appaltatore è direttamente responsabile nei confronti del Comune delle attività dei soggetti dallo stesso individuati, nel caso in cui le prestazioni affidate ai medesimi

risultassero eseguite in modo anche parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato.

L'appaltatore è responsabile qualora l'adempimento o l'inesatto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal presente atto dipenda dalla mancata tempestiva richiesta al Rup delle necessarie istruzioni e chiarimenti in merito ai documenti contrattuali necessari per assicurare il regolare svolgimento dell'attività affidata.

L'appaltatore non può mutare i componenti della struttura operativa, salvo che in casi eccezionali, motivati imprevisi ed imprevedibili (es. decesso, licenziamento, dimissioni, pensionamenti). In questa ipotesi eventuali sostituzioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dal Rup che valuta l'idoneità del soggetto sostituito ad eseguire le prestazioni richieste, sulla base dei requisiti soggetti ed oggettivi professionali.

E' fatto obbligo all'appaltatore di mantenere il Comune sollevato ed indenne da eventuali istanze di risarcimento di danni e da azioni legali promosse da terzi.

L'appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti nel presente atto.

Fermo quanto previsto sopra, l'appaltatore si obbligherà, a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

- ✓ comunicare al Comune ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
- ✓ organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle modalità previste nel presente atto;
- ✓ eseguire le prestazioni conformemente al presente atto;
- ✓ a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme applicabili;
- ✓ a dare preventiva comunicazione al Comune di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo il Comune ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.;
- ✓ a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno assunti da tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel presente atto, e delle vigenti disposizioni in materia.

L'appaltatore con la presentazione dell'offerta prende atto di aver valutato le difficoltà di esecuzione dei servizi nonché l'impegno richiesto dalle attività indicate nel presente atto, e che quindi la sua offerta è presentata considerando tutto quanto riguarda lo sviluppo del servizio.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato e per le modalità di elaborazione e/o fornitura delle singole prestazioni e dei Documenti e Piani indicati negli articoli precedenti si rimanda al Capitolato Tecnico per servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e ss. mm. e ii. e dell'art. 58 legge n. 388/2000 – ed. 4 di cui alla Convenzione Consip (Allegato 4) per quanto di attinenza.

Art. 13. SEGRETO D'UFFICIO

L'aggiudicatario obbliga se stesso ed i propri collaboratori e/o prestatori d'opera a non divulgare né utilizzare alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto, che

possa arrecare pregiudizio all'Ente.

E' fatto espresso divieto all'aggiudicatario, di procedere nell'interesse proprio o di terzi a pubblicità di qualsiasi natura riferita all'incarico oggetto del contratto, salvo espressa autorizzazione del Comune di Rodano.

Art. 14. DEPOSITO CAUZIONALE

All'appaltatore è richiesta una garanzia definitiva, sotto forma di fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale .

La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno. La garanzia fideiussoria deve essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa emessa da istituti che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del c.c., e la sua operatività entro 15 giorni sopra indicati. La fideiussione/polizza dovrà essere resa in favore del Comune e intestata al soggetto incaricato e dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune beneficiario, con il quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto. La garanzia fideiussoria dovrà essere presentata in originale al Comune prima della formale sottoscrizione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al precedente comma 1 determina la decadenza dell'affidamento.

L'incameramento della cauzione avviene con atto unilaterale del Comune, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del soggetto incaricato di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. Il Comune potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per l'applicazione delle penali, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Comune e in caso di variazioni al contratto per effetto di successive integrazioni alle prestazioni affidate.

In caso di risoluzione del contratto disposta in danno del soggetto incaricato, il Comune ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento del servizio, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.

In caso di inadempienza del soggetto incaricato per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori nei luoghi in cui viene prestato il servizio il Comune ha diritto di avvalersi della cauzione per procedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto incaricato.

Art. 15. SUBAPPALTO

L'affidamento del subappalto è consentito alle condizioni e con le limitazioni di cui all'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.

L'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

In ogni caso il subappalto regolarmente dichiarato in sede di offerta dovrà essere debitamente autorizzato dal Comune.

In mancanza della prescritta dichiarazione in sede di offerta non potrà essere autorizzato alcun subappalto.

Si richiama in proposito la vigente disciplina risultante dalla legge n. 55/1990 e ss. mm. e ii., dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 136/2010 e dal presente atto.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Comune per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando il Comune medesimo da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltate. Il Rup provvederà a verificare il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge n. 136/2010, dal decreto legge n. 139 del 29 aprile 1995, convertito dalla legge 28 giugno 1995 n. 246.

Il Comune, come previsto dall'articolo 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni allo stesso conseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte del soggetto incaricato;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Art. 16. RISOLUZIONE

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'articolo 108 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 il Comune di riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nelle ipotesi previste dall'articolo 108 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del C.C., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.

Il Comune può altresì procedere alla risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni di cui al presente atto, secondo le modalità previste dall'articolo 108 commi 3 e 4 del D.lgs. n. 50/2016.

Il Comune ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto mediante invio di Pec senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi, che valgono quali cause risolutive espresse ai sensi dell'articolo 1456 C.C.:

- a) inosservanza delle legge in materia di rapporti di lavoro;
- b) inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- c) inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- d) in caso di violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi contributivi e fiscali nei confronti dei dipendenti o collaboratori;
- e) in caso di inadempimento relativamente agli obblighi assunti dall'appaltatore in merito all'avvio del servizio;
- f) in caso di inadempimento degli obblighi assunti dall'appaltatore con l'offerta presentata;
- g) nei casi indicati nel presente atto relativamente alle penali in caso di ritardo e/o

inadempienza;

- h) l'appaltatore venga diffidato tre volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto delle condizioni e dei termini contrattuali;
- i) nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste nel presente atto;
- j) nell'ipotesi prevista dall'articolo 89 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;
- k) nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al contratto siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'articolo 3 della legge n. 136 del 13/08/2010;
- l) mancata osservanza da parte del soggetto incaricato, dei suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nella realizzazione del servizio, del codice di comportamento adottato dal Comune con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 21.12.2013.

Verificatasi una delle ipotesi di cui sopra, il Rup previa contestazione scritta, ordinerà l'immediata consegna della documentazione fornita per l'espletamento del servizio e di tutta la documentazione redatta dal soggetto incaricato nello stato in cui si trova. La consegna degli elaborati avverrà con il verbale di constatazione, redatto in contraddittorio tra le parti, dello stato di avanzamento delle attività oggetto del contratto e della loro regolare esecuzione.

Avvenuta la consegna degli elaborati, si darà corso alla compilazione dell'ultima situazione delle attività eseguite sino alla risoluzione, al fine di procedere al loro accertamento da parte del Rup.

Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, il Comune potrà procedere alla revoca dell'affidamento, fatta salva la richiesta di risarcimento di maggiori danni.

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, a prestazione oggetto del presente appalto con le modalità ed entro i termini previsti nel presente atto, il Comune potrà ordinare ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivanti al Comune. Per il risarcimento dei danni e i pagamenti di penali, il Comune potrà avvalersi, mediante trattenute sugli eventuali crediti del soggetto incaricato, ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 17. RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del D. Lgs. n. 159/2011 il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di Pec.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, siano rese disponibili da Consip, dall'agenzia regionale centrale acquisti (Arca), dal Centro aggregatore della Città metropolitana di Milano convenzioni ai sensi dell'articolo 26 comma 1 della legge n. 488/1999 per il servizio oggetto del presente atto e i parametri di tali convenzioni risultino più favorevoli per il Comune rispetto a quelli del presente atto, il Comune chiederà al contraente di adeguarsi a predetti parametri. Nel caso in cui il contraente non dovesse acconsentire alla modifica delle condizioni economiche al fine di rispettare il limite di cui all'articolo 26 comma 3 della legge 488/1999, il Comune, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le

prestazioni non ancora eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione al contraente con preavviso non inferiore a 20 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Art. 18. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in scrittura privata. Al soggetto incaricato sarà richiesta la disponibilità della firma digitale.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse.

Tutte le spese, imposte e tasse inserenti al contratto sono a carico del soggetto incaricato.

Per quanto riguarda l'IVA, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Art. 19. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente atto, sarà competente esclusivamente il foro di Milano; è esclusa la clausola arbitrale.

Allegati:

1. Dotazione organica
2. Elenco immobili
3. Elenco prezzi
4. Capitolato Tecnico Consip